
Marco Cereda
Avvocato e Notaio

Federico Gagliardi
Avvocato e Notaio

Niccolò Cattaneo
MLaw

Piazza Simen 6
Casella postale 1065
CH - 6501 Bellinzona

E-mail: info@legalcereda.ch
www.legalcereda.ch

Tel. 091 825 69 22
Fax 091 825 19 06

CHE-108.132.947 IVA

Bellinzona, 23 dicembre 2021
6540 dr

PARERE – PISCINA CONDOMINIO MONS AVIUM - INC. 6540

FATTISPECIE

Il Condominio Mons Avium a San Bernardino (Mesocco) è dotato di una piscina, che secondo i dati forniti ha una lunghezza di m 11.80 e una larghezza massima di m. 4.80, mentre la profondità dell'acqua varia da un minimo di m 1.05 ad un massimo di m 1.80.

Per quanto ci è dato sapere non esiste (comunque non ci è stato trasmesso) un regolamento relativo all'utilizzo della piscina.

QUESITO

La piscina è idonea all'utilizzo da parte di minori? Quali misure concrete sono eventualmente necessarie per escludere responsabilità dell'Amministrazione del Condominio?

ANALISI GIURIDICA

Il proprietario, rispettivamente il gestore di una piscina ha l'obbligo (legale, rispettivamente contrattuale) di provvedere alla sicurezza dei bagnanti, pena la sua responsabilità ex art. 58, rispettivamente 97 CO.

Con l'eccezione di alcuni ambiti specifici, in particolare la qualità dell'acqua, la legge (a livello federale, cantonale e comunale) non specifica quali siano le concrete misure da adottare per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Ci si deve quindi basare sulle direttive rilasciate dall'Ufficio federale dello sport (UFSP, Norma 301: *Bäder – Grundlagen für Planung, Bau und Betrieb*, 2008; nel seguito: UFSP 301) e dall'Ufficio prevenzione infortuni (UPI, Fachdokumentation 2.019: *Bäderanlagen – Sicherheitsaspekte bei Planung, Bau und Betrieb*, 2021¹; nel seguito: UPI 2.019 e UPI, Documentazione tecnica 2.026: *Acque minori – Linea guida per la progettazione, la costruzione e la manutenzione*, 2020; nel seguito: UPI 2.026). Per quanto riguarda il tema della sorveglianza, si possono inoltre considerare le direttive emanate dal *Verband Hallen- und Freibäder* (VHF, Norm über die Aufsicht in öffentlichen Bädern, 2016; nel seguito: VHF Aufsicht).

Si annota altresì, che (ad eccezione di alcuni aspetti puntuali) non esiste una vera e propria regolamentazione specifica per i minori. Si può tuttavia affermare che, quanto dovrebbe valere per tutti i bagnanti, vale a maggior ragione per i minori.

Inoltre, in assenza di piani e sezioni dettagliati e di una documentazione fotografica, ci dovremo limitare ad una mera esposizione della regolamentazione. Spetterà quindi all'Amministrazione verificare se e in che misura la piscina condominiale adempie i requisiti esposti e, in caso di mancato adempimento, individuare le possibili misure correttive.

Giusta le direttive UPI 2.019, le vasche si suddividono in varie tipologie: vasche per bambini piccoli ("*Kleinkinderbecken / Planschbecken*"); vasche per non nuotatori ("*Nichtschwimmerbecken / Lehrschwimmbekken*"); vasche per nuotatori ("*Schwimmerbecken*"); vasche multifunzionali ("*Mehrzweckbecken*"); vasche variabili ("*Variobecken*"); vasche per tuffi ("*Springerbecken*") (III, 3.8, pagg. 24-28).

Si tratta quindi di capire sotto quale tipologia ricade la piscina condominiale in disamina.

Una "vasca per bambini piccoli" deve avere le seguenti caratteristiche: 1) deve trovarsi a debita distanza dalle altre vasche; 2) deve avere una profondità tra m 0 e m 0.40; 3) il fondo deve avere una pendenza non superiore all'8%; 4) il rivestimento del fondo deve avere un coefficiente d'attrito (μ) superiore a 0.45-0.60 (UPI 2.019, III, 3.7 pag. 23 e 3.8, pagg. 24 e 28).

Già soltanto per la sua profondità minima (m 1.05), la piscina condominiale non è quindi una "vasca per bambini piccoli". Ne discende che non è idonea ad essere utilizzata dai bambini piccoli.

Una "vasca per non nuotatori" deve avere le seguenti caratteristiche: 1) deve trovarsi a debita distanza dalle vasche per nuotatori o perlomeno essere separata fisicamente dalle medesime, ritenuto che la separazione fisica deve essere montata almeno m 1.00 prima della fine della zona per non nuotatori e che il confine tra la zona per non nuotatori e quella per nuotatori deve essere demarcata da una linea ben visibile; 2) deve avere un'ampiezza minima di m 2.00; 3) deve avere

¹ La versione italiana (UPI, Documentazione tecnica 2.019: *Impianti balneari – Guida per la progettazione, la costruzione e l'esercizio*, 2013) non viene aggiornata dal 2013.

una profondità tra m 0.60 e m 1.35, ritenuto che ogni cambiamento di pendenza deve essere segnalato con un rivestimento percettibile al tatto e di colore contrastante; 4) il fondo deve avere una pendenza non superiore al 10%; 5) il rivestimento del fondo deve avere un coefficiente d'attrito (μ) superiore a 0.45-0.60, se la profondità dell'acqua è inferiore a m 0.80, e superiore a 0.30-0.45, se la profondità dell'acqua è superiore a m 0.80 (UPI 2.019, III, 3.7 pag. 23 e 3.8, pagg. 25 e 28).

Data la profondità tra m 1.05 e m 1.80², una parte della piscina condominiale è sicuramente da ritenersi una "vasca per non nuotatori".

Una "vasca per nuotatori" deve avere una profondità maggiore di m 1.80. L'ampiezza e la lunghezza della vasca sono correlate (UPI 2.019, III, 3.7 pag. 23 e 3.8, pagg. 25 e 28). Dato che l'altezza della vasca raggiunge al massimo m 1.80, la piscina condominiale non può essere considerata una "vasca per nuotatori".

Una "vasca multifunzionale" deve avere le seguenti caratteristiche: 1) deve avere una profondità tra m 1.40 e m 1.80, ritenuto che una profondità superiore a m 1.35 è fruibile dai soli nuotatori; 2) il fondo deve avere una pendenza non superiore al 10%; 3) il rivestimento del fondo deve avere un coefficiente d'attrito (μ) superiore a 0.30-0.45 (UPI 2.019, III, 3.7 pag. 23 e 3.8, pagg. 26 e 28).

Data la profondità tra m 1.05 e m 1.80³, una parte della piscina condominiale è da ritenersi una "vasca multifunzionale".

Per quanto precede, la piscina condominiale si compone una "zona per non nuotatori" (compresa tra la profondità di m 1.05 e la profondità di m 1.35) e di una "zona multifunzionale" (compresa tra la profondità di m 1.40 e la profondità di m 1.80) fruibile (quest'ultima) dai soli nuotatori.

Secondo le direttive dell'UPI, le due zone devono essere divise da una separazione fisica⁴, montata almeno m 1.00 prima della fine della "zona per non nuotatori". Il passaggio tra le due zone deve inoltre essere demarcato con una linea ben visibile⁵ (UPI 2.019, III, 3.8, pagg. 25 e 28).

² La pendenza non è purtroppo nota.

³ La pendenza e la larghezza (nel punto specifico) non sono purtroppo note.

⁴ Si presume che la stessa non sia presente.

⁵ Non è noto se la stessa sia presente.

All'interno della "zona per non nuotatori" ogni cambiamento di pendenza (se questa non è costante)⁶ deve essere segnalato attraverso l'utilizzo di un rivestimento diverso, percettibile al tatto e di colore contrastante (UPI 2.019, III, 3.8, pagg. 25 e 28).

Ritenuta una profondità minima dell'acqua di m. 1.05, il rivestimento del fondo deve avere un coefficiente d'attrito (μ) superiore a 0.30-0.45⁷ (UPI 2.019, III, 3.7 pag. 23 e 3.8, pagg. 28).

Dal punto di vista costruttivo valgono inoltre le seguenti direttive. Le vasche devono essere posizionate in modo tale da permettere una sorveglianza efficiente e garantire l'entrata e l'uscita per i soccorritori (UPI 2.019, III, 3.8, pag. 24).

L'accesso alle vasche deve avvenire laddove la profondità dell'acqua è minore (UPI 2.019, pag. 24, n. 3.8).

Nelle "vasche per non nuotatori" l'accesso deve avvenire mediante una scala provvista di corrimano da entrambe le parti, avente scalini con un'alzata inferiore a cm 16.00 e una pedata superiore a cm 30.00, posizionata sul lato lungo. Sul lato di fronte devono inoltre essere previste almeno due scalette⁸, poste in altrettante nicchie (UPI 2.019, III, 3.10.3, pag. 30).

Nelle "vasche multifunzionali" l'accesso deve invece avvenire mediante una scala provvista di corrimano almeno da una parte e posizionata al di fuori del volume della vasca, e una serie di scalette⁹ poste idealmente in nicchie a filo del muro a ca. m 1.00 – 2.00 dal fronte della vasca (almeno tre in caso di vasche fino a m 20.00 di lunghezza e almeno 5 in caso di vasche fino a m 50.00 di lunghezza). Gli scalini devono avere un'alzata tra cm 14.00 e cm 18.00 e una pedata inferiore a cm 25.00. Tutti gli scalini devono essere chiusi e ugualmente distanziati. La zona al

⁶ La pendenza non è purtroppo nota.

⁷ Il coefficiente d'attrito (μ) del rivestimento del fondo non è noto.

⁸ La sezione delle parti destinate ad essere cinte dalle mani deve essere rotonda, ovale, in forma di rettangolo arrotondato o di ellisse e misurare tra cm 2.50 e cm 5.00.

La distanza tra ognuno dei poggiapiedi deve essere uguale. Il poggiapiedi superiore deve essere allo stesso livello del bordo della vasca o essere distanziato dallo stesso al massimo come dagli altri poggiapiedi.

Il lato anteriore dei poggiapiedi deve essere allineato verticalmente. È ammessa al massimo una differenza di cm 1.00 tra il poggiapiedi superiore e quello inferiore.

La distanza dal fronte della vasca deve essere superiore a m 1.00 (UPI 2.019, III, n. 3.10.4, pag. 31).

Gli appigli arcuati devono avere (idealmente) una forma asimmetrica e avere altezze diverse e comprese tra m. 0.75 e m 0.95 dal bordo della vasca. Devono essere allineati verticalmente con i poggiapiedi (UPI 2.019, III, n. 3.10.4, pag. 32).

⁹ Vedi nota n. 8.

di sotto della scala non deve essere accessibile. Pedane e scalini devono essere antisdrucchiolevoli. Gli spigoli di pedane e scalini devono essere marcati da bande di colore contrastante aventi un'ampiezza tra cm 4.00 e cm 5.00. Inizio e fine del corrimano non devono essere sporgenti. Per gli adulti deve avere un'altezza tra m 0.80 e m 1.10 (si consiglia m 0.90) e per i bambini tra m 0.60 e m 0.85 (si consiglia m 0.70) (UPI 2.019, III, n. 3.10.3, pag. 30 e n. 3.10.5, pag. 33).

Nel nostro caso non ci è dato sapere se la piscina condominiale sia provvista o meno di una scala. Idealmente, essendo suddivisa in una "zona per non nuotatori" e in una "zona multifunzionale" divise (almeno teoricamente) da una separazione fisica, sarebbero da prevedere due scale diverse: una per la "zona per non nuotatori" (che dovrebbe rispondere alle caratteristiche sopra indicate per una scala di una "vasca per non nuotatori") e una per la "zona per nuotatori" (che dovrebbe invece rispondere alle caratteristiche sopra indicate per una scala di una "vasca per nuotatori"). Sarebbero inoltre da prevedere delle scalette nel numero sopra indicato.

Le vasche e i loro elementi costruttivi non devono presentare spigoli e sporgenze taglienti, con cui i bagnanti potrebbero ferirsi (UPI 2.019, III, n. 3.8, pag. 24).

Anche in questo caso non ci è dato sapere se la piscina condominiale risponda a questo requisito.

Le pareti delle vasche devono essere lisce e prive di sporgenze (ad eccezione dei gradini e dei bordi), almeno dallo spigolo superiore a m 1.50 sotto la superficie dell'acqua (UPI 2.019, capitolo III, n. 3.10.1, pag. 30).

Di nuovo non ci è dato sapere se la piscina condominiale risponda a questo requisito.

Quando la profondità dell'acqua è superiore a m 1.40, lungo tutto il perimetro della vasca e senza interruzioni è necessario prevedere una "tacca d'appoggio" (*Beckenraststufe*) che deve trovarsi ad un'altezza tra m 1.00 e m 1.35 al di sotto della superficie dell'acqua. L'UPI consiglia di realizzarla tramite una nicchia all'interno della parete della vasca di profondità superiore a cm 10.00. Se la "tacca d'appoggio" (*Beckenraststufe*) viene invece realizzata mediante sporgenza, questa deve avere una profondità non superiore a cm 15.00 (UPI 2.019, III, n. 3.10.2, pag. 30).

Nuovamente non ci è dato sapere se la piscina condominiale sia provvista di una "tacca d'appoggio". La stessa sarebbe in ogni caso da prevedere laddove la profondità dell'acqua supera m 1.40.

La funzione della vasca e la profondità dell'acqua devono essere segnalati (UPI 2.019, III, n. 2.3, pag. 17). La profondità dell'acqua va indicata attraverso cifre di colori contrastanti aventi un'altezza minima di cm 7.00 posizionate in corrispondenza dell'accesso alla vasca, della

profondità massima e minima dell'acqua, della metà delle vasche piane o con pendenza costante e del punto in cui la profondità dell'acqua supera m 1.35 (UPI 2.019, III, n. 2.3, pag. 17).

Nel nostro caso, almeno in corrispondenza degli accessi, della profondità minima dell'acqua (m 1.05), della sua profondità massima (m 1.80) e del punto in cui raggiunge m 1.35.

Quando la profondità dell'acqua è inferiore a m 1.80 (come nel nostro caso), vanno posizionati i seguenti segnali: “vietato tuffarsi” (a sinistra) e “tuffo a testa vietato” (a destra) (UPI 2.019, III, n. 2.3, pag. 18).



Le zone dove l'accesso ai bagnanti è limitato o vietato vanno debitamente indicate (UPI 2.019, III, n. 2.3, pag. 18).

Oltre agli “aspetti meramente costruttivi” sin qui indicati, vanno inoltre considerati i seguenti “aspetti organizzativi”.

Giusta le direttive UPI 2.019, a dipendenza dell'ampiezza e della complessità di impianto balneare e organizzazione gestionale, il gestore è responsabile di elaborare un “concetto di sicurezza gestionale” (*betriebliches Sicherheitskonzept*) (UPI 2.019, capitolo III, n. 1.1, pag. 8). Il “concetto di sicurezza gestionale” deve includere almeno:

- a) l'organizzazione e la pianificazione dei processi gestionali;
- b) l'organizzazione, l'assegnazione delle funzioni, la responsabilità e la formazione del personale;
- c) la valutazione del pericolo¹⁰ e l'elaborazione di efficaci misure preventive, ritenuta la differenziazione tra sicurezza dei collaboratori e sicurezza dei bagnanti;
- d) il concetto di salvataggio e d'emergenza;
- e) il rilevamento standardizzato degli incidenti;
- f) la valutazione regolare dell'efficacia delle misure di sicurezza;
- g) la documentazione del concetto di sicurezza (UPI 2.019, III, n. 1.1, pagg. 8-10).

Nonostante le dimensioni modeste della piscina condominiale si raccomanda comunque di elaborare un “concetto di sicurezza gestionale”.

¹⁰ Sulla base di un procedimento in tre passaggi: cosa può succedere? perché potrebbe succedere? come può essere impedito? (UPI 2019, III, n. 1.1.3, pagg. 8 e 9).

Sulla base dell'ampiezza dell'impianto balneare, del numero e genere dei bagnanti e delle attività svolte, il gestore è tenuto a fissare il numero massimo di bagnanti che posso essere presenti contemporaneamente (UPI 2.019, III, n. 1.2.1, pag. 10).

In mancanza di indicazioni precise si è impossibilitati a suggerire (almeno in maniera indicativa) il numero massimo di bagnanti che possono essere presenti contemporaneamente nella piscina condominiale.

Per le piscine di hotel e campeggi (quindi anche di condomini), sulla base delle specifiche condizioni del luogo il gestore stabilisce se è necessario un controllo degli accessi (UPI 2.019, capitolo III, n. 1.2.1, pag. 10).

Per quanto riguarda in modo specifico l'accesso dei bambini, questi devono essere accompagnati da una persona idonea e che sia responsabile per loro (UPI 2.019, III, n. 1.2.2, pag. 10). L'UPI consiglia di permettere l'accesso ai bambini non accompagnati soltanto in presenza di sorveglianza (vedi sotto) e dietro certificazione di aver assolto con successo il CSA (controllo della sicurezza in acqua)¹¹.

Anche il VHF ricorda che i bambini che non sanno nuotare necessitano della sorveglianza continua da parte di un adulto. Ritenuto che tale sorveglianza non può essere garantita dal personale, sono i titolari dell'autorità parentale a doversi assicurare che i bambini che non sanno nuotare frequentino la piscina soltanto se accompagnati da un adulto che sia responsabile per loro (VHF Aufsicht, art. 4). Secondo le direttive VHF Aufsicht, ogni gestore stabilisce il limite d'età al di sopra del quale i minori possono accedere alla piscina senza essere accompagnati da un adulto. Il VHF consiglia di fissare tale limite non al di sotto degli otto anni (VHF Aufsicht, art. 4).

Ne discende che, in assenza di sorveglianza (vedi sotto), sarebbe opportuno permettere l'accesso soltanto ai quei minori che hanno assolto con successo il CSA e in ogni caso, per i bambini sotto gli 8 anni, soltanto se accompagnati da un adulto responsabile della loro sorveglianza.

La sorveglianza di un impianto balneare comprende la sorveglianza dei bagnanti sia in acqua che nelle immediate vicinanze delle vasche (UPI 2.019, III, n. 1.3, Pag. 10).

Secondo l'UPI, tra gli obblighi del gestore vi è appunto quello di garantire la sorveglianza dell'impianto balneare tramite personale qualificato (UPI 2.019, V, n. 4 pagg. 62 e 63), ritenuto che l'assunzione di uno o più bagnanti è una decisione che spetta al gestore e dipende da diversi

¹¹ Il superamento del CSA comporta lo svolgimento ininterrotto dei seguenti esercizi: fare una capriola dal bordo in acque profonde; tenersi a galla sul posto per un minuto; nuotare per m 50.00 e uscire dall'acqua (<https://www.bfu.ch/it/consigli/controllo-della-sicurezza-in-acqua-csa>). Ai bambini che hanno superato il CSA viene rilasciata una tessera. Idealmente i bambini svolgono il CSA all'età di 9 anni.

fattori, in particolare, dalla grandezza e dalla natura dell'impianto, dal numero dei bagnanti e dalle loro capacità natatorie (UPI 2.019, V, n. 5, pag. 63).

Ritenuto che un bagnino professionista deve sempre essere presente, anche secondo il VHF il numero delle persone incaricate della sorveglianza è stabilito in base ai seguenti criteri: genere e grandezza dell'impianto; possibilità di abbracciare con lo sguardo tutte le superfici d'acqua; attrazioni; afflusso di bagnanti prospettato; attività speciali (VHF Aufsicht, art. 14).

In DTF 113 II 424, il Tribunale federale ha ritenuto che la presenza di un bagnino professionista è sufficiente per una piscina che registra quotidianamente una cinquantina di entrate e che è in grado di contenere cinquanta persone immerse contemporaneamente (consid 1c).

Per le piscine di hotel e campeggi (quindi anche di condomini), il gestore decide sulla base del "concetto di sicurezza gestionale" se e in quale entità è necessaria la sorveglianza (UPI 2.019, III, n. 1.3, pag. 10).

Con la presenza di almeno uno dei seguenti fattori la sorveglianza è tuttavia necessaria:

- a) suddivisione di una vasca in più zone (nuotatori, non nuotatori, ...);
- b) presenza di piattaforme e torri per tuffi;
- c) presenza di strutture acquatiche e per il tempo libero (scivoli, dispositivi di gioco gonfiabili o galleggianti, attrazioni acquatiche, ...);
- d) la zona con una profondità maggiore non è separata da quella con una profondità minore;
- e) angoli morti, rispettivamente visuale diminuita sulle vasche;
- f) vasche con la possibilità di variare la profondità dell'acqua (fondo mobile), rispettivamente vasche con separazioni mobili;
- g) durante i periodi di alta frequentazione;
- h) durante lo svolgimento di particolari attività (pallanuoto, competizioni, ...);
- i) durante lo svolgimento di eventi (feste, ...);
- j) entrata a pagamento (UPI 2.019, III, n. 1.3.1, pag. 11).

Ritenuto che la piscina condominiale si compone di una "zona per non nuotatori" e di una "zona per nuotatori" (fattore lett. a) e che, per quanto ci è dato sapere, le stesse non sono separate fisicamente (fattore lett. d), secondo le norme UPI la sorveglianza sarebbe necessaria. A maggior ragione durante i periodi delle vacanze scolastiche e nei weekend (fattore lett. g).

Si precisa che la sorveglianza rimarrebbe comunque necessaria anche dopo l'installazione di una separazione fisica tra la "zona per non nuotatori" e la "zona per nuotatori" come richiesto dalle direttive UPI (vedi supra).

A titolo puramente abbondanziale, giusta l'art. 21 delle direttive VHF Aufsicht, il gestore di un impianto balneare può rinunciare alla sorveglianza se cumulativamente sono adempiute le seguenti condizioni: 1) la balneazione avviene esclusivamente in acque naturali; 2) l'accesso è gratuito; 3) cartelli ben visibili all'ingresso e nelle vicinanze dell'acqua indicano (tramite testo e pittogrammi) l'assenza di sorveglianza.

Ne discende che, trattandosi di una piscina artificiale, anche secondo le direttive VHF Aufsicht la sorveglianza sarebbe necessaria.

I sistemi computerizzati non possono sostituire la sorveglianza da parte un bagnino professionista. Possono comunque essere d'aiuto al bagnino (UPI 2.019, III, n. 1.6.1, pag. 14). Anche il VHF ricorda che i mezzi tecnici non possono sostituire la sorveglianza fisica da parte di un bagnino (VHF Aufsicht, art. 17).

In particolare l'UPI consiglia l'utilizzo di sistemi di rilevamento basati sulla pressione¹² in piscine di hotel e campeggi (quindi anche di condomini) (UPI 2.019, III, n. 1.6.1, pag. 14).

I sistemi di rilevamento basati sulle immagini¹³ sono invece indicati per impianti balneari complessi, soprattutto laddove i sistemi di rilevamento individuali e basati sulla pressione raggiungono il loro limite (UPI 2.019, III, n. 1.6.1, pag. 15).

L'addetto alla sorveglianza deve disporre di una postazione da cui abbia una buona visuale sulla superficie dell'acqua e sulle immediate vicinanze delle vasche. La postazione deve disporre dei dispositivi di comunicazione per chiedere aiuto immediato (UPI 2.019, III, n. 1.3.2, pag. 11).

Il personale addetto alla sorveglianza deve essere adeguatamente formato e qualificato. Adempiono tali requisiti i possessori di un brevetto IGBA¹⁴ Pro o di un brevetto SSS Plus Pool o SSS Pro Pool in combinazione con una valida formazione BLS-AED (UPI 2.019, III, n. 1.3.3, pag. 11).

¹² Questi sistemi permettono di misurare la distanza delle singole persone dalla superficie dell'acqua e il tempo che queste trascorrono immerse. Possono essere sintonizzati in base a età, dimensioni ed esperienza.

Quando vengono superati i valori di profondità e di tempo prefissati, il sistema rilascia un segnale ad ultrasuono che fa scattare un allarme visivo ed acustico.

Il sistema richiede che le vasche siano munite dei necessari ricevitori e che tutte le persone in acqua indossino il braccialetto con relativo sistema di rilevamento (UPI 2.019, III, n. 1.6.1, pag. 14).

¹³ Il sistema prevede una rete di videocamere subacquee a diversi livelli e in tutte le vasche. Quando un corpo non si muove entro un determinato periodo di tempo prefissato, viene automaticamente lanciato un allarme con indicazione della posizione (UPI 2.019, III, n. 1.6.1, pag. 15).

¹⁴ Interessengemeinschaft für die Berufsausbildung von Fachleuten in Sportanlagen.

Per il caso in cui, nonostante quanto sopra, si decidesse comunque di omettere la sorveglianza, andrebbero prese le seguenti misure:

- 1) redazione in forma scritta di un piano d'emergenza da esporre in posizione ben visibile per i bagnanti;
- 2) rendere attenti i bagnanti dell'assenza della sorveglianza prima dell'entrata nell'impianto balneare, negli spogliatoi e in prossimità delle vasche;
- 3) mettere a conoscenza i bagnanti delle "sei regole del bagnante" pubblicate dalla Società Svizzera di Salvataggio (SSS)¹⁵ negli spogliatoi e in prossimità delle vasche;
- 4) in presenza di una profondità dell'acqua inferiore a m 1.80 (come nel nostro caso), rendere attenti i bagnanti che è vietato tuffarsi dal bordo tramite l'affissione dei segnali "vietato tuffarsi" e "tuffo a testa vietato" in prossimità delle vasche;
- 5) indicare sui bordi delle vasche la profondità dell'acqua;
- 6) presenza di un dispositivo (incluse le prescrizioni d'uso) per dare l'allarme in caso d'emergenza;
- 7) presenza nelle immediate vicinanze delle vasche (e sono riconoscibili come tali) dell'attrezzatura di salvataggio e di un defibrillatore (UPI 2.019, III, n. 1.3.4, pagg. 11 e 12).

In caso d'emergenza, nelle piscine sorvegliate i processi sono fissati e documentati, i compiti e le responsabilità sono suddivisi, il personale è formato di conseguenza ed ha dimestichezza con il concetto di salvataggio (UPI 2.019, III, n. 1.5, pag. 13).

Nelle piscine non sorvegliate i bagnanti vanno invece resi attenti almeno delle seguenti raccomandazioni:

- 1) agire velocemente (per evitare un peggioramento della situazione d'emergenza);
- 2) azionare l'allarme;
- 3) salvare esponendosi al minor rischio possibile;
- 4) evacuare;
- 5) prestare il primo soccorso;

¹⁵ Ovvero: 1) "non lasciare bambini incustoditi vicino all'acqua – tenere i bambini piccoli sotto controllo, a portata di mano"; 2) "non entrare mai in acqua dopo l'assunzione di bevande alcoliche o altre droghe! Non nuotare mai a stomaco pieno o completamente vuoto"; 3) "non tuffarsi sudato in acqua: il tuo corpo deve gradualmente abituarsi"; 4) "non tuffarsi in acque torbide o sconosciute: le situazioni sconosciute presentano pericoli"; 5) "materassini e oggetti gonfiabili ausiliari per il nuoto non devono essere usati in acque profonde: essi non danno alcuna sicurezza"; 6) "non nuotare lunghe distanze da solo: anche il corpo meglio allenato può subire debolezze" (nel nostro caso, trattandosi di una piscina artificiale di medie dimensioni, non rilevante).

- 6) agire in modo da ridurre le conseguenze dell'emergenza;
- 7) evitare in ogni momento di provocare il panico (UPI 2.019, III, n. 1.5, pag. 13).

I bagnanti vanno informati delle regole di utilizzo e sicurezza dell'impianto balneare tramite esposizione delle stesse all'ingresso. Devono essere contemplati almeno i seguenti punti:

- 1) regole per l'accesso (incluse quindi le regole per l'accesso dei minori, vedi supra);
- 2) comportamento in caso d'emergenza (vedi supra);
- 3) "sei regole del bagnante" pubblicate dalla SSS¹⁶;
- 4) funzione delle singole vasche, inclusa la loro profondità;
- 5) vie di fuga e di salvataggio;
- 6) zone dove l'accesso è vietato ai bagnanti;
- 7) attività limitate in base all'età e alle dimensioni corporee;
- 8) comportamento ammesso nell'utilizzo delle vasche, degli attrezzi e degli effetti;
- 9) principi del consumo di alcool, cibo e bevande;
- 10) divieto d'utilizzo di oggetti in vetro nelle vasche e nelle loro immediate vicinanze;
- 11) requisiti d'igiene;
- 12) altre regole gestionali specifiche (UPI 2.019, III, n. 2, pagg. 15 e 16).

Per le piscine di hotel e campeggi (quindi anche per quelle di condomini) l'UPI consiglia inoltre di fornire le seguenti informazioni attraverso un piano:

- 1) denominazione e posizione delle varie zone, vasche e attrazioni;
- 2) informazioni circa i servizi igienici, gli armadietti e la caffetteria;
- 3) informazioni che permettano l'accesso anche a persone con esigenze particolari;
- 4) informazioni per un utilizzo sicuro dell'impianto balneare (UPI 2.019, III, n. 2.2, pagg. 16 e 17).



MLaw Niccolò Cattaneo

¹⁶ Vedi nota n. 15.